

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 164/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Dr. Franco Massi, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TARANTO/TERNANA DELL’1.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 112/DIV del 3.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni e dispone addebitarsi la taxa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLO SPAL 1907 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE CENTI LUIS FERNANDO SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./SPAL DEL 15.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 17.3.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dallo Spal 1907 S.p.A. di Ferrara, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la taxa reclamo.

- 3) **RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2009 AL SIG. D’AMICO FRANCESCO;**
 - **INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MAGGIO 2009 AL SIG. FARIELLO ANTONIO;**
 - **SQUALIFICA PER 4 FARE EFFETTIVE AL SIG. AURINO MARIO;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARRUCCO VINCENZO,**
- INFLITTE SEGUITO GARA CAVESE/SORRENTO DEL 22.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 122/DIV del 24.3.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la taxa reclamo.

- 4) **RICORSO DELLA S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALL'ALLENATORE RAFFAELE SERGIO SEGUITO GARA GELA/AVERSA NORMANNA DEL 29.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE AMODEO GIOVANNI SEGUITO GARA PRATO/SAN MARINO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P. – Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal San Marino Calcio di Repubblica di San Marino, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DEL CALC. DI BARI VITO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P.– Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Di Bari Vito, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 7) **RICORSO DEL CALC. GIOVINHO FRANCISCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.I.C.P.– Com. Uff. n. 126/DIV. del 31.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovinho Francisco e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) **RICORSO DEL CALC. GALARDO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/TARANTO DEL 29.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 126/DIV del 31.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Galardo Antonio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 9 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete